Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Mercoledì, 27 giugno** | **Numero 150**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa ai bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1294.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 7 giugno 1923, n. 1310, *che converte in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 31 maggio 1923, n. **1311**, *che converte in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale veniva definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della R. marina.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene istituito definitivamente il grado di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina, modificandosi il 1° comma dell'art. 2 nei seguenti termini:

« Il limite d'età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli è di anni 57; dei brigadieri generali di tutti i Corpi è di anni 62, con eccezione di quelli del ruolo macchinisti, pei quali è di anni 57, e di quelli del Corpo delle Capitanerie di porto pei quali è di anni 64 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. **1298**, *per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 13 agosto 1921, n. 1080, 22 agosto 1922, n. 1169, e il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Ritenuta l'opportunità di interpretare autenticamente la portata delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e delle norme successivamente emanate circa l'assegno temporaneo ivi previsto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno mensile temporaneo indicato negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non è computabile ad altro effetto che a quello della pensione.

La presente disposizione è da applicarsi con decorrenza dal 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — FEDERZONI — GENTILE — DE CAPITANI D'ARZAGO — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. **1305**, *che reca aggiunte all'art. 4 del R. decreto n. 1513, del 25 agosto 1919, col quale viene stabilito l'ordinamento degli ufficiali di vascello S. A. N.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922;

Visto il Regio decreto n. 1513 in data 25 agosto 1919, che stabilisce l'ordinamento degli ufficiali di vascello S. A. N., e le modificazioni apportate ad esso con il Regio decreto 29 aprile 1920, n. 534, con il Regio decreto-legge n. 1131, in data 5 agosto 1920 (avvertenza 1ª all'organico degli ufficiali di vascello), e col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 135 (nota all'organico degli ufficiali di vascello);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il comma n. 3 dell'art. 4 del R. decreto n. 1513 in data 25 agosto 1919 è aggiunto il seguente comma:

« Quando però il numero degli ufficiali superiori di vascello specialisti di armi navali è inferiore al numero stabilito dall'art. 2 lettera *b*) del presente decreto, il Ministro della marina ha facoltà di conferire la caratteristica di specialista di armi navali a capitani di corvetta che ne facciano domanda ».

È abrogato il R. decreto 5 agosto 1920, n. 1131.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1308, relativo alla riammissione in servizio nel R. esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto dell'11 gennaio 1923, n. 10;

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1922, n. 1680;

Vista la disposizione transitoria della legge 21 agosto 1922, n. 1264;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali della Regia guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali di carriera in servizio nel Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ove ne facciano domanda nel termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, potranno rientrare, entro i limiti delle vacanze degli organici, nell'arma o corpo di provenienza col grado che avevano prima del passaggio nel Corpo della Regia guardia per la P. S., qualora non abbiano oltrepassato il 40° anno di età e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 del R. decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922.

Non farà ostacolo a tale riassunzione la circostanza che essi non soddisfacciano alle condizioni richieste in via normale per la riammissione in servizio dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10.

Non sarà egualmente d'ostacolo la condizione di ammogliato, limitatamente a coloro che abbiano compiuto almeno 8 anni di servizio complessivamente (fra il servizio nel Regio esercito e quello nella Regia guardia per la P. S.) alla data del 31 dicembre 1922.

I detti sottufficiali per conseguire la riassunzione in servizio dovranno però restituire all'erario le eventuali indennità di congedamento percepite all'atto del licenziamento dalla R. guardia per la P. S. ai sensi dell'articolo 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono analogamente applicabili ai sottufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali di carriera in servizio nella R. marina.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1312, concernente i Consigli di disciplina per i maestri elementari ed i direttori didattici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 374, relativo alla soppressione dei Consigli e delle Deputazioni scolastiche provinciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando i provveditorati agli studi non saranno costituiti e non funzioneranno secondo le nuove norme che saranno per essi emanate, i Consigli di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei maestri elementari e dei direttori didattici comunali saranno composti in ciascuna Provincia nel seguente modo:

1° il R. provveditore agli studi;

2° un membro nominato dal Ministro della istruzione pubblica tra persone residenti nel capoluogo di Provincia che abbiano speciale conoscenza dell'istruzione elementare;

3° un capo d'Istituto di scuola media, nominato dal Ministro;

4° il funzionario più anziano tra quelli più elevati in grado del personale ispettivo delle scuole elementari residente nel capoluogo della Provincia;

5° un direttore didattico o un insegnante elementare residenti nel capoluogo della Provincia, a seconda che trattasi di procedimento disciplinare a carico di direttore didattico o di insegnante, nominati dal Ministro.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, che apporta modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 e recante il titolo di « legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee », sono apportate le seguenti modificazioni:

« Art. 3. — La concessione per l'importazione o la esportazione temporanea di merci indicate nelle tabelle annesse alle presenti disposizioni, ma per altri scopi oltre quelli dalle tabelle stesse previsti, o l'abrogazione di concessioni ivi già contemplate, possono essere deliberate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto, a seconda dei casi, col Ministro per l'industria e commercio o con quello per l'agricoltura.

Quando si tratti della concessione di importazione o esportazione temporanea di altre merci, oltre quelle indicate nelle dette tabelle, dovrà essere sentito, inoltre un Comitato composto:

del direttore generale delle dogane ed imposte indirette;

del direttore generale del commercio;

del direttore generale dell'agricoltura;

di tre membri designati, rispettivamente, dalla Confederazione generale dell'industria, dalla Confederazione generale dell'agricoltura e dall'Unione delle Camere di commercio.

« I decreti Reali emanati in virtù del primo e secondo comma del presente articolo, dovranno essere presentati al Parlamento per la conversione in legge ».

« Art. 28. — Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento, ecc. ... ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale ».

Esso sarà comunicato al Parlamento anche in relazione al disegno di legge di convalidazione del R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 (Sess. 1921-922, stampato n. 1314).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1314, che approva l'organico e determina le facoltà delle dogane del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col Nostro decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dogane di primo ordine si dividono in due classi, e quelle di secondo ordine, in tre classi.

Ciascuna dogana può essere divisa in sezioni.

Con decreti Ministeriali sono stabiliti i posti di osservazione previsti dall'art. 2 della legge doganale, nonchè le sezioni doganali e le loro facoltà.

Le sezioni doganali a tutti gli effetti amministrativi formano parte integrante delle dogane a cui appartengono e, salvo quelle speciali previste dal successivo art. 5, devono di regola istituirsi in prossimità della sede centrale delle dogane stesse. Eccezioni a questa regola possono essere consentite dal Ministro delle finanze pei servizi doganali che fossero richiesti in via continuativa presso importanti stabilimenti industriali o commerciali, purchè le spese per il personale doganale e delle guardie di finanza occorrenti ai servizi stessi e per i locali ad uso ufficio e corpo di guardia vadano a carico delle persone o degli Enti che tale istituzione avranno chiesta.

Art. 2.

Le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Le dogane principali concentrano gli introiti, i conti, gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti dei registri, degli altri stampati di ufficio e dei contrassegni, e, salvo eccezioni che potranno stabilirsi dal Ministero delle finanze, anche i lavori di statistica e di contenzioso delle dogane secondarie.

Con decreto Ministeriale sono designate le dogane che devono funzionare come dogane principali e le dogane secondarie che sono a ciascuna di esse aggregate.

Art. 3.

Sono approvate le tabelle *A* e *B* firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze. (1)

La tabella *A* determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito delle merci, le facoltà speciali concesse ad alcune dogane.

La tabella *B* indica la specie delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Art. 4.

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in circoscrizioni comprendenti una o più dogane principali con le rispettive dogane secondarie.

Le circoscrizioni sono determinate con decreto Ministeriale

Art. 5.

Le operazioni d'importazione e di esportazione delle merci esenti da diritti di confine, nei limiti delle facoltà delle dogane di secondo ordine della terza classe, le operazioni d'importazione delle piccole quantità di merci portate dai viaggiatori e dai marinai per loro uso particolare, le operazioni per il cabotaggio dei prodotti del luogo e la emissione delle bollette di legittimazione, possono essere affidate a brigate della Regia guardia di finanza.

Queste brigate, per le accennate operazioni, sono considerate come sezioni doganali e sono aggregate alle dogane designate dal Ministero delle finanze.

I posti di osservazioni, oltre agli incarichi loro propri, hanno facoltà di sdaziare le piccole quantità di merci che i viaggiatori importano per loro uso particolare, purchè i diritti di confine che le gravano non superino in complesso la somma di lire venti; per queste operazioni funzionano come sezioni delle dogane alle quali sono aggregati.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1923, salvo per quanto concerne l'istituzione, la soppressione e gli altri cambiamenti degli uffici doganali compresi nella tabella *A* di cui all'art. 3, i quali si effettueranno con disposizioni del Ministero delle finanze, in relazione ai provvedimenti che occorrono per il personale e per i locali degli uffici stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923 relativo allo scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali Riuniti di Castiglion Fiorentino.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Arezzo, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali riuniti di Castiglion Fiorentino;

Veduti gli atti;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390, ed i regolamenti relativi, nonchè il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione degli Spedali riuniti di Castiglion

(1) Le tabelle verranno pubblicate in un prossimo numero della *Gazzetta ufficiale*.

Fiorentino è sciolta e la temporanea gestione è affidata al consigliere di prefettura cav. dott. Adolfo Monarca.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 17 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vezza d'Alba (Cuneo).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Vezza d'Alba, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è manifestata fin dall'inizio una vivace opposizione, che è andata man mano accentuandosi anche per il carattere partigiano che si attribui ad alcuni provvedimenti, interpretati come ingiustificata censura alla precedente amministrazione e come atti di ingiusta persecuzione contro impiegati comunali.

Il malcontento accentuatosi in conseguenza dell'aumento del carico tributario, l'applicazione del quale diede luogo a numerose denuncie di sperequazioni, assunse man mano, forme più aspre, con sensibili ripercusioni sull'ordine pubblico, culminante nell'occupazione violenta della sede municipale. L'autorità politica, mentre provvide subito a che l'amministrazione potesse liberamente esercitare le sue funzioni tentò di comporre le contese fra i partiti locali, nell'intento di ottenere la pacificazione degli animi. Essendo però riuscito vano ogni tentativo, ed essendosi, all'opposto, aggravata la eccitazione degli animi, così da richiedere particolari misure di vigilanza per prevenire nuovi e gravi perturbamenti. appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Commissario

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vezza d'Alba in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Francesco Russo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Salcano (Udine).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Salcano, composta di elementi di tendenze politiche antinazionali, non soltanto pel mutato orientamento dell'opinione pubblica non riscuote più la fiducia della cittadinanza, ma si è anche mostrata impari al suo compito ed ai suoi doveri.

Una sommaria inchiesta recentemente compiuta ha rilevato notevoli irregolarità: disordine negli uffici municipali, deficienze nella tenuta delle scritture contabili, abusi da parte del sindaco nella riscossione di compensi per le sue prestazioni.

In tale situazione, aggravata dal contegno provocante del sindaco particolarmente inviso alla maggior parte della popolazione anche per i suoi precedenti penali, per la costante ostentazione di dispregio alle autorità e alla legge, per lo spirito fazioso dimostrato nel disimpegno della carica, il fermento popolare ha dato luogo a concrete manifestazioni che minacciano ora di degenerare in gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario straordinario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Salcano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Eugenio Mattirolo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pontremoli (Massa Carrara).

SIRE!

Avendo nell'aprile scorso 21 dei 28 consiglieri in carica del comune di Pontremoli, fra essi compresi il sindaco ed i componenti la Giunta, presentato le dimissioni, il prefetto di Massa dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione di quella civica azienda.

E poichè nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, profondamente agitato dalle competizioni fra i partiti locali, non sembra opportuno convocare a breve scadenza i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile, per conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi, che lo pongano in grado di provvedere adeguadatamente sugli affari in corso, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pontremoli in provincia di Massa Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Angelo Vittorio Faruffini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzoine del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mugnano (Napoli).

SIRE!

Avendo, recentemente, 14 consiglieri comunali di Mugnano sui 20 assegnati per legge, presentato le dimissioni, il prefetto di Napoli dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

E poiche un'inchiesta eseguita nell'agosto scorso sul funzionamento della civica Amministrazione ha posto in evidenza gravi responsabilità, particolarmente a carico di un assessore, e molteplici irregolarità, che tuttora permangono, si rende indispensabile, per poter dare alla azienda un'organica sistemazione, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mugnano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giovanni Palumbo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 31 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paolisi (Benevento).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Paolisi, per gli insanabili dissensi, che ne dividono la compagine e per la mancanza di elementi, che possano autorevolmente assumerne la direzione, non è in grado di funzionare regolarmente. Le adunanze che si

svolsero non di rado fra incidenti e tumulti, riescono infruttuose, e di recente sette, sui quindici consiglieri assegnati al Comune, hanno presentato le dimissioni. L'anormale situazione della rappresentanza elettiva ha avuto le più dannose ripercussioni sull'andamento dei pubblici servizi, che risultano in istato di deplorevole abbandono; l'illuminazione delle strade è stata sospesa e l'Amministrazione non provvede a riattivarla; l'acqua potabile manca per intere giornate per difetto di manutenzione delle fontane; pessime le condizioni igieniche dell'abitato; non aggiornate le assise sui prezzi di vendita dei generi di prima necessità.

Il disagio, che tale stato di cose cagiona alla cittadinanza, ha determinato un grave malcontento che, ove non ne siano prontamente rimosse le cause, potrebbe dar motivo a disordini.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò, con la conseguente nomina di un Regio commissario, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 ebbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paolisi, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dottor Antonio Falco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aulla (Massa e Carrara).

SIRE!

Quindici dei diciannove consiglieri in carica, sui venti assegnati al Comune di Aulla, fra essi compresi il sindaco ed i membri della Giunta municipale, hanno rassegnate le dimissioni e per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi si è dovuto provvedere all'invio nel Comune di un commissario prefettizio.

Il motivo delle dimissioni è da attribuire ad acuti dissensi fra i componenti l'Amministrazione ed alla sensazione, da parte degli amministratori della palese sfiducia loro manifestata da qualche tempo dalla popolazione.

Non consentendo le condizioni dello spirito pubblico ed il disorientamento dei partiti locali la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza nè potendosi protrarre a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile, anche per conferire all'amministratore straordinario i poteri necessari per una adeguata riorganizzazione dei servizi, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario suddetto.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aulla, in provincia di Massa e Carrara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Alberto di Saint Pierre, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 31 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri dei commissari straordinari di Luco dei Marsi, Centuripe, Arsiero, Raddusa, Cormano, Copparo e Palazzolo Acreide.

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Luco dei Marsi, Centuripe, Arsiero, Raddusa, Cormano, Copparo e Palazzolo Acreide, per dar modo alle gestioni straordinarie di completare la sistemazione della finanza comunale, e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di

indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 14 dicembre 1922, 25 gennaio, 26 febbraio, 1, 4 e 11 marzo 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Luco dei Marsi (Aquila), Centuripe (Catania), Arsiero (Vicenza), Raddusa (Catania), Cormano (Milano), Copparo (Ferrara), Palazzolo Acreide (Siracusa);

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Luco dei Marsi, Centuripe, Arsiero, Raddusa, Cormano, Copparo e Palazzolo Acreide, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio **1923.**

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale relativo alla data di entrata in vigore del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 796 riguardante la competenza dell'Intendente di finanza a riconoscere l'esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie e a determinare la pena relativa;

Visto che nell'art. 9 del detto decreto era fatta riserva di stabilire l'entrata in vigore del decreto stesso e di emanare le disposizioni occorrenti per la sua esecuzione e per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie stabilite in misura fissa o proporzionale;

DECRETA:

Art. 1.

La data dell'entrata in vigore del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796 è fissata pel 1° luglio 1923 eccetto per le nuove Provincie per le quali sarà provveduto a parte.

Art. 2.

I verbali di contravvenzione debbono essere trasmessi dagli agenti scopritori o dai loro superiori immediatamente e direttamente all'intendente. Quando si tratti di verbale preliminare, la trasmissione sarà eseguita dall'ufficio che redige il verbale definitivo.

La comunicazione del verbale all'ufficio incaricato della contabilità delle contravvenzioni, sarà fatta dall'intendente contemporaneamente all'invio del decreto di decisione.

Art. 3

L'intendente non potrà pronunziare la sua decisione prima di otto giorni dalla data del verbale di contravvenzione, se questo è firmato dal contravventore o risulti dal verbale che il contravventore stesso è edotto dalla contravvenzione. Durante gli otto giorni il contravventore potrà far pervenire all'intendente le proprie osservazioni.

Se il verbale non è firmato dal contravventore o non risulti che questi ne sia altrimenti edotto, l'Intendente dovrà immediatamente intimare la contravvenzione all'interessato avvertendolo che gli sono concessi otto giorni di tempo dalla data della intimazione per presentare le proprie osservazioni.

Art. 4.

La decisione dovrà essere emessa non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del verbale, secondo l'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, o dalla data della intimazione, di cui all'articolo precedente del presente decreto.

Qualora per ragioni speciali sia necessario comunicare il verbale all'ufficio tecnico di finanza o disporre un supplemento di istruttoria, l'intendente provvederà perchè ciò avvenga nel più breve termine, in modo che non sia necessaria una deroga al periodo di 15 giorni o, che almeno questa, in ogni caso, non superi, eccezionalmente, un ulteriore periodo di 10 giorni.

Art. 5.

L'intendente non potrà annullare alcun verbale di contravvenzione senza prima aver chiesto il parere - di carattere puramente consultivo - dei superiori degli agenti che hanno accertata la contravvenzione.

Art. 6.

Le disposizioni del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, riguardando esclusivamente i tributi interessanti lo Stato, sono applicabili, rispetto ai dazi interni di consumo, nei soli casi di gestioni assunte dallo Stato e particolarmente, per le attuali gestioni daziarie dei comuni di Napoli, di Roma, di Palermo e di Venezia.

Art. 7.

Il R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, per quanto riguarda la materia delle imposte dirette, è applicabile solo per la penalità di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1873, numero 1444 e all'articolo 8 del R. decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª), stabilita per i contribuenti delle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, i quali senza legittima ragione non si presentino, nel termine loro assegnato, all'agente delle imposte o alle Commissioni. Non è applicabile, invece nei casi di sopratasse e negli altri casi di penalità, avendo essi carattere essenzialmente civile.

Art. 8.

Disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda i ricorsi già presentati, in materia di tasse, le Intendenze provvederanno a norma delle disposizioni di cui al decreto 25 marzo 1923, sui ricorsi che si trovano attualmente presso di esse e su quelli che ad esse saranno rinviati dal Ministero.

Relativamente ai ricorsi in appello, per qualsiasi materia finanziaria, il Ministero darà esito a tutti quelli che siano stati presentati, a norma delle vigenti disposizioni, avverso le decisioni amministrative emanate dalle Intendenze di finanza prima dell'entrata in vigore del decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Roma, 20 giugno 1923.

Il ministro
DE STEFANI.

Ministero per l'Industria e il Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9-10 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica o di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di maggio 1921.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fascicolo 9-10 del *Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio* - Anno IX (1921) - supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale.*

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascri
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
31-5-1918	Bruning J. & Sohn A. G., a Langendiebach presso Hanau (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tavole e sbarre di legno e oggetti fabbricati con esse (Già registrato in Germania al n. 222194)	170-52	17011	10 5-1921
31-5-1918	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere tavole e sbarre di legno e oggetti fabbricati con esse (Già registrato in Germania al n. 222195)	170-53	17012	10-5-1921
21-7-1919	Gilbertson W. & Co. Limited, a Pontardawe presso Swansea, (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere acciaio e leghe d'acciaio (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 386089)	171-16	18197	18-5-1921
4-8-1919	Haynes Stellite Company, a Kokomo, Indiana (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere leghe metalliche (Già registrato negli S. U. d'America al n. 114239)	171-29	18208	19-5-1921
23-7-1919	International Nichel Company, a Constable Hook (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: nichel, leghe contenenti nichel, metalli e pezzi fusi e forgiati comprendenti nichel e leghe di nichel	170-1	18109	3-5-1921
14-7-1919	Motto Giuseppe, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: leghe di metallo per saldature in verghe, in pezzi od in polvere; oggetti in lamiera, rame, zinco, come vasche, condutture, utensili casalinghi, per giardinieri e simili	171-54	18231	26-5-1921
7-9-1918	Pyrophor-Metal'gesellschaft Aktiengesellschaft, a Essen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferro al cerio, pietre focaie, metallo accenditore, metallo *Iner*, metallo piriforo	170-84	17173	14-5-1921
19-6-1919	Roberts John Henry, a Durlington (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: verghe e fili d'acciaio (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 384678)	170-14	18129	6-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-6-1919	Roberts John Henry a Durlington (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli parzialmente fucinati (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 352761)	170-15	18130	6-5-1921
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili)**			
18-7-1919	Anderson Duncan Mankenzie a Tronto, Ontario (Canadà)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti in cioccolata	171-67	18260	28-5-1921
8-8-1919	Biscottificio Italiano (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti, amaretti ed altra pasticceria in genere	171-32	18211	20-5-1921
7-7-1919	Dragoni & Orlandelli (Ditta), a Codogno (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale	170-63	18163	12-5-1921
7-7-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale	170-64	18164	12-5-1921
17-7-1919	Industria Italiana Prodotti Alimentari Nord, a Monza (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dadi di brodo	170-79	18184	13-5-1921
19-7-1919	« Mondiale (La) » (Società) di Comoglio & Marchi Aletti, Fabrica di Caramelle e prodotti Zuccherati, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle	171-11	18192	18-5-1921
25-5-1920	Rossi Alessandro, proprietario della Ditta Stagni, Pettazzoni & C., a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolata	171-20	19743	18-5-1921
4-8-1919	Skinner Paul Francis, a Omaha, Nebraska (Stati U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lardi e prosciutti Già registrato negli S. U. d'America n. 125251)	171-28	18207	19-5-1921
1-7-1919	Società Anonima Italiana, Sottoprodotti Foraggi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mangimi animali da stalla e da cortile	170-38	18145	7-5-1921
12-8-1919	John Thompson & Sons, Limited, a Belfort, Irlanda	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: alimenti per uso umano (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 369092)	170-7	18120	3-5-1921
24-2-1921	Zocca Ildo, a Ostiglia (Mantova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di cioccolato	171-40	20964	20-5-1921
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
5-7-1919	Bianchi Giuseppe, a Musocco (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	170-49	18158	10-5-1921
18-11-1920	Castello Giacomo (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	170-40	20345	7-5-1921
23-6-1919	Fiorani Camillo, a Castello (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, vini naturali e manipolati, estratti per liquori sciroppi e simili	171-42	18226	23-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-6-1919	Fiorani Camillo, a Castello (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	171-43	18227	23-5-1921
15-7-1919	Garavaglia Roberto, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle e biscotti	170-76	18181	13-5-1821
23-7-1919	Marenco Paolo, a Fegino (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino speciale	171-60	18251	26-5-1921
5-7-1919	Pagan Luigi, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	170-61	18160	12-5-1921
5-8-1919	Pracchi Angelo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino Marsala all'uovo	171-30	12809	19-5-1921
28-2-1920	Seria Sapiente (Ditta), a Lodi (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	171-19	19229	18-5-1921
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
18-7-1919	Aspy (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria	170-95	18183	16-5-1921
14-6-1919	Barbano A. C. & C., a Casale Monferrato (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie in genere	170-8	18121	3-5-1921
9-7-1919	Bussolino Rosetta, proprietaria della Ditta Nevidor, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per la pelle	170-69	18169	12-5-1921
20-6-1919	Cella Fratelli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifricio	170-19	18134	6-5-1921
20-6-1919	Costa Pietro & C. (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti in genere	170-30	18135	6-5-1921
20-6-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti in genere	170-31	18136	7-5-1921
20-6-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti in genere	170-32	18137	7-5-1921
15-7-191	New York Lubricating Oil Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti per macchine, motori, motori elettrici e dinamo (Già registrato negli S. U. d'America al n. 106793)	170-72	18177	13-5-1921
15-7-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 72380)	170-73	18178	13-5-1921
3-7-1919	Rubber Tar Limited, a Bishopbriggs Glasgow-Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olii, grassi e saponi in genere	170-45	18153	10-5-1921
17-6-1919	Valsecchi & Morosetti (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir per l'igiene dei denti, delle gengive, della bocca, ecc.	170-10	18124	3-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
19-7-1919	Addressograph Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine ed apparecchi per stampare serie di nomi ed indirizzi e serie di altre simili indicazioni per pacchi postali, liste, formulari e simili e parti ed accessori per detti macchine ed apparecchi (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 239919 e 388315)	171-12	18193	18-5-1921
15-7-1919	Aktiebolaget Gyro, a Stoccolma (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine-utensili (eccettuate quelle per scarpe), alberi, trasmissioni, congegni di trazione, veicoli, biciclette, automobili e loro parti. (Già registrato in Svezia al n. 21292)	171-65	18258	28-5-1921
6-8-1920	Avery B. F. & Sons (Società), a Louisville, Kentucky (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per mietere, per falciare, rastrelli e corde per legare	171-48	20070	23-5-1921
28-7-1919	Canciani A. & G. Miglioretti (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per l'accensione di gas tonanti	171-25	18204	19-5-1921
25-7-1919	Fabbrica Italiana Prodotti «Acciajna», a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la tempera e la cementazione dei metalli	171-21	18199	19-5-1921
25-7-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la tempera e la cementazione dei metalli	171-22	18200	19-5-1921
25-7-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la tempera e la cementazione dei metalli	171-23	18201	19-5-1921
8-8-1919	Hurley Machine Company, a Cicero (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per lavare panni, macchine per stirare e macchine per torcere panni. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 119454)	171-33	18212	20-5-1921
15-7-1919	Hartley Benjamin Frederick, a Cambridge (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine e stampi	117-64	18257	28-5-1921
18-7-1919	Malleable Iron Fittings Co. Branford, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferramenta, accessori per impianti idraulici e di vapore, e accessori per tubi, di qualunque genere	171-69	18262	28-5-1921
12-8-1919	Novo Engine Company, a Lansing, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a gasolina. (Già registrato al n. 95136)	171-37	18216	20-5-1921
5-7-1919	Marchetti T. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli casalinghi, giocattoli e minuterie di metallo in genere	170-50	18159	10-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-2-1918	Moderne Haushaltechnik « Moha » Ges. m. b. H., a Norimberga (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili di casa e di cucina, cioè: servizi da tavola, stoviglie per pietanze, bevande, posate, utensili di portata, forme per paste, apparechi, stoviglie e utensili per cuocere e per altre preparazioni di vivande e bevande; recipienti e utensili per la conservazione di alimenti ed altri materiali di consumo, mescolatrici, zangole, ecc. (Già registrato in Germania al numero 218895)	170-24	16869	6-5-1921
12-8-1919	Phoenix Horse Shoe Co., a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferri da cavallo	171-35	18214	20-5-1921
4-7-1919	Pyrene Manufacturing Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contradistinguere: estintori da incendio (Già registrato negli S. U. d'America al n. 124335)	170-48	18156	10-5-1921
19-6-1919	Reddaway F. & Co. Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie e trasmissioni (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 296160)	170-17	18132	10-5-1921
19-1-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie e trasmissioni (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 296101)	170-18	18133	6-5-1921
26-6-1919	Reiter Ferdinando, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impianti di pulitura di caldaie dalla fuliggine e tutte le parti inerenti a tali impianti	171-57	18243	26-5-1921
26-7-1919	Riveto Manufacturing Company, a Orange, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: punzoni e tenaglie (Già registrato negli S. U. d'America al n. 116763)	171-24	18203	19-5-1921
12-4-1919	Schveinfurter - Präcisions - Kugel-Lager - Werke Fichtel & Sachs, a Schweinfurt, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuscinetti a sfere e a rulli e loro parti (Già registrato in Germania al numero 227994)	171-10	17952	17-5-1921
25-6-1919	Standard Tool Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili ed attrezzi di ogni genere per meccanici e macchine, utensili, punte per trapani, punte elicoidali, frese, alesatori, filiere, maschi, creatori, loro parti ed accessori	170-92	18093	16-5-1921
19-7-1919	Tartari Amedeo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ganci da muro	171-13	18194	18-5-1921
19-6-1919	United Brassfounders & Engineers, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tappi, rubinetti, valvole e altri dispositivi od apparecchi per condotti di vapore e d'acqua (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 385880)	170-16	18131	6-5-1921
5-8-1919	Victor Manufacturing & Gasket Company, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni [illegible] in metallo e in metallo e [illegible] (Già registrato negli S. U. d'America al n. 104210)	171-31	18210	20-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e nume o del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-7-1919	Winget Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario e parti di macchinario per mescolere, stampare e formare e modellare simile materiale e cemento Già registrato nella Gran Bretagna al n. 381808	171-63	18256	28-5-1921
		Classe VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere e apparecchi fotografici.			
21-1-1919	Arnò Riccardo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici in genere ed apparecchi radiotelegrafici in ispecie	170-33	18138	7-5-1921
25-6-1919	Bay State Optical Company, a Attleborough (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ottici, articoli e strumenti ottici di ogni genere, occhiali, occhialetti, monocoli, lenti, canocchiali, binoccoli, montature per occhiali, catenelle per occhiali e parti degli apparecchi ed articoli indicati	170-91	18092	16-5-1921
31-7-1919	Felt & Tarrant Mfg. Co., a Chicago, Illinois (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine calcolatrici a tastiera Già registrato negli S. U. d'America al n. 45076	171-26	18205	19-5-1921
2-8-1919	Fiori Enrico, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche impressionate	170-3	18113	3-5-1921
16-7-1919	Heineman Otto Ponograph Supply Co. Inc., a New York	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: macchine parlanti, fonografi e tutti gli accessori relativi, compresi i registratori del suono, casse risonanti, riproduttori, bracci conduttori del suono, trombe acustiche, amplificatori dei suoni, aghi per macchine parlanti, motori per macchine parlanti e fonografi Già registrato negli S. U. d'America al n. 126431	170-78	18183	13-5-1921
16-2-1918	Junghans Gebrüder A. G., a Schramberg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: orologi, tachimetri, lampade tascabili, proiettori e loro parti, materie luminose, specialmente radioattive Già registrato in Germania al n. 220848	170-25	16912	6-5-1921
17-5-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: orologi, proiettori e loro parti, tachimetri, lampade tascabili, sostanze fosforescenti e specialmente sostanze radioattive Già registrato in Germania al n. 223061	170-29	17009	6-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-6-1918	Lindström Carl Aktiengesellschaft, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di registrazione, di produzione o di riproduzione di suoni o toni, apparecchi parlanti, grammofoni, come pure parti di tali apparecchi; colonne (piedistalli), tavole, armadi e casse per gli apparecchi suindicati, dispositivi per inserire e disinserire, mettere a posto e levare dal posto gli stessi apparecchi, ecc.	170-54	17040	10-5-1921
24-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di registrazione, di produzione o di riproduzione di suoni o toni, apparecchi parlanti, grammofoni, come pure parti di tali apparecchi; colonne (piedistalli), tavole, armadi e casse per gli apparecchi suindicati, dispositivi per inserire e disinserire, mettere a posto e levare dal posto gli stessi apparecchi, ecc.	170-55	17041	10-5-1921
24-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di registrazione, di produzione o di riproduzione di suoni o toni, apparecchi parlanti, grammofoni, come pure parti di tali apparecchi; colonne, (piedistalli), tavole, armadi e casse per gli apparecchi suindicati; dispositivi per inserire e disinserire, mettere a posto e levare dal posto gli stessi apparecchi, ecc.	170-56	17042	10-5-1921
28-2-1919	Messters Projection Gesellscaft mit beschränkter Haftung, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, strumenti e utensili ottici e fotografici; strumenti misuratori; speciali films e apparecchi cinematografici; apparecchi per proiezioni; apparecchi per prendere cronofotografie; apparecchi per proiezioni cronofotografiche; prodotti fotografici, prodotti chimici per scopi fotografici; combinazione di apparecchi cinematografici con fonografi e altre macchine parlanti	171-7	17483	17-5-1921
28-2-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, strumenti e utensili ottici e fotografici; strumenti misuratori; speciali films e apparecchi cinematografici; apparecchi per proiezioni; apparecchi per prendere cronofotografie; apparecchi per proiezioni cronofotografiche; prodotti fotografici; prodotti chimici per scopi fotografici; combinazione di apparecchi cinematografici con fonografi ed altre macchine parlanti	171-6	17482	17-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
28-2-1919	Messters Projection Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi, strumenti e utensili ottici e fotografici; strumenti misuratori; speciali films ed apparecchi cinematografici; apparecchi per proiezioni; apparecchi per prendere cronofotografie; apparecchi per proiezioni cromofotografiche; prodotti fotografici, prodotti chimici per scopi fotografici; combinazione di apparecchi cinematografici con fonografi ed altre macchine parlanti	171-5	17481	17-5-1921
17-6-1919	Molteni Taddei (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistingnere: termometri clinici	170-11	18125	6-5-1921
11-8-1919	Osborn Henry George, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accessori elettrici Già registrato nella Gran Bretagna al n. 389092	170-5	18118	3-5-1921
30-4-1919	Pfaff G. M., a Kaiserslautern (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per cucire e loro parti, aghi ed accessori per macchine per cucire (Rivendicazione di priorità dal 17 febbraio 1919 - Germania - Certificato di registrazione n. 230554).	171-53	17959	26-5-1921
19-2-1919	Universum-Film Aktiengesellschaft, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinematografi e relative parti costitutive, apparecchi di proiezioni, superficie di proiezione, films, lastre, rappresentazioni di scene cinematografiche	171-4	17476	17-5-1921
23-4-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti, progetti ed apparecchi cinematografici e relativi singoli pezzi, apparecchi di proiezione e superficie di proiezione, films, lastre, clichés, rappresentazioni di scene cinematografiche e manifesti cinematografici come pure stampati riferentisi a tale industria	170-27	16944	6-5-1921
18-4-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti, progetti ed apparecchi cinematografici e relativi singoli pezzi apparecchi di proiezione e superficie di proiezione, films, lastre, clichés, rappresentazioni di scene cinematografiche e manifesti cinematografici come pure gli stampati riferentisi a tale industria	170-26	16943	6-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-6-1919	Universum Film, Aktiengesellschaft, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere cinematografi e relative parti costitutive, apparecchi di proiezione, superficie di proiezione, films e lastre, apparecchi fotografici, lastre, carte, soluzioni, attrezzi, prodotti fotografici e prodotti chimici fotografici, libri fotografici e chimici, lampade e batterie elettriche	117-52	17845	26-5-1921
2-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinematografi e relative parti costitutive, apparecchi di proiezione, superficie di proiezione, films e lastre (Già registrato in Germania al numero 228471)	171-51	17672	26-5-1921
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi			
15-3-1919	Mercedes Büro-Maschinen-und Waffen-Werke, a Benshausen, Post Mehlis i[Thür (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: armi da taglio e da punta; corazze, fucili, esplosivi, fiammiferi, miccie, pezzi pirotecnici, artiglierie e munizioni (Già registrato in Germania al numero 217441)	171-8	17522	17-5-1921
30-6-1919	Burlando P. & C. (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche	171-59	18245	26-5-1921
7-7-1919	Central Oil & Gas Stove C°., a Gardner, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fornelli e stufe di riscaldamento e di cucina, riscaldatori e bollitori d'acqua a combustibili solidi, liquidi ed aeriformi (Già registrato negli S. U. d'America al n. 112850)	170-62	18161	12-5-1921
27-4-1918	Deutscher Mineralöl Verkaufsverein G m b. H., a Berlin-Wilmersdorf	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: qualsiasi prodotto di olii minerali, cioè: benzina, sostanze per pulire, mezzi estrattivi, surrogato di olio di trementina, petrolio, materie per illuminazione, combustione e riscaldamento, olii grassi e lubrificanti per scopi industriali, olio per forza motrice, gasolina, pece di petrolio, catrame, asfalto, coke di petrolio, paraffina e vaselina, cera per pavimenti, mezzi per pulire e preservare il cuoio, mezzi di protezione contro la ruggine, cera fossile e ceresina (Già registrato in Germania al numero 179900)	170-28	16971	6-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-7-1919	Fenderl Ettore, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere sostanze e preparati autoluminescenti, apparecchi, strumenti ed oggetti qualsiansi ai quali tali sostanze e preparati sono applicati, ed accessori inerenti	171-66	18259	28-5-1921
18-7-1919	Marelli Ercole & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agitatori d'aria oscillanti mossi elettricamente	170-98	18191	16-5-1921
28-5-1920	Standard Oil Company of New York, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolio e suoi prodotti, compreso asfalto, olii medicinali, ogni genere di pitture preparate ed in polvere, dispositivi per consumare olio, compresi recipienti di vetro per il medesimo, trementina vegetale e minerale, sapone, prodotti chimici come disinfettanti e simili	170-100	19590	16-5-1921
21-6-1919	Steinmüller L. & C. (Ditta), a Gummersbach (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistingere apparecchi di riscaldamento, di cottura, di raffreddamento e di ventilazione, impianti di condotte d'acqua, materiali di tenuta e di guarnizione, materiali di isolamento del calore, prodotti d'amianto, utensili, lavori in metallo forgiato, in lamiera, in ghisa, gomma, surrogati di gomma e prodotti di questi per scopi tecnici, apparecchi di pesatura, di segnalazione e di controllo, strumenti di misura, macchine, parti di macchine, pietre, pietre artificiali, ciminiere Già registrato in Germania al n. 228661	171-56	18240	26-5-1921
		CLASSE X. — **Materiali diversi d'uso domestico non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.**			
13-7-1918	Haselbach Paul, a Namslau (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tappi per cocchiumi, zaffi o spine, botti, fusti, doghe, botti da trasporto, brocche in terraglia, secchietti, cannelle, pece per botti, placche di ferro laterali, panieri, capsule, casse per birra, tubi flessibili, piombi (Già registrato in Germania al n. 223836).	170-57	17080	10-5-1921
3-6-1919	Vimercati Carlo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: battipanni, scope, cesti, pennacchi e articoli casalinghi in genere	170-44	28152	10-5-1921
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
22-12-1920	Sigismondi Vittorio, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: peli trafilati per pesca	170-80	20757	13-5-1921
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria, e trasporti in genere.**			
18-7-1919	Acme Motor Truck Company, a Cadillac, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili o veicoli a motore (Già registrato negli S. U. d'America al n. 112763)	171-68	18261	28-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-7-1919	Bidoglia Pasquale, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli e veicoli in genere e accessori relativi	171-14	18195	18-5-1921
30-4-1920	Brooks J. B. & Co. Ltd, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di cuoio o imitazione cuoio: scatole a tiretti, bauli, scatole, valigie, poggia-piedi, cartelle per scrittoio, porta-carte, scatole per sigari e porta-fiammiferi (tutte fatte di legno) sacchi, scatole, porta-utensili, fodere per fanali e per copertoni (tutti fatti di canavaccio o materiali tessili); cassetti, serrature e fermagli (fatti di metallo)	170-99	19450	16-5-1921
12-8-1919	Goldberg Solomon Harry, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni di gomma, inviluppi e tubi interni per automobili	171-36	18215	20-5-1921
12-7-1919	Hassler Robert H. Inc., a Indianopolis, Indiana (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili e parti di essi, assorbitori di scosse ed accessori per automobili	171-62	18255	28-5-1921
7-9-1918	Horchwerke Aktiengesellschaft, Zwickau (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motociclette, automobili e loro parti costitutive ed accessorie, motori, « chassis », carrozzerie, ingranaggi, refrigeranti, oleatori, gassificatori, assi, apparecchi di comando e di distribuzione, giunti, accenditori, accumulatori, imbarcazioni e loro parti costitutive e accessorie, specialmente scafi, motori per imbarcazioni, eliche, ingranaggi, giunti, dirigibili, aeroplani e loro parti costitutive ed accessorie, motori stazionari per combustibili solidi, liquidi e gassiformi e loro parti costitutive e accessorie	170-60	17172	10-5-1921
18-7-1919	Michelin & C.ie (Società), a Clermont-Ferrand (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copertone per pneumatici	170-97	18190	16-5-1921
4-8-1919	Norwalk Tire and Rubber Company, a Norwalk Conn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni, inviluppi e tubi di gomma per ruote di automobili	171-27	18206	19-5-1921
15-7-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni a fascia, a tubo di gomma, a imbottitura e non metallici (Già registrato negli S. U. d'America al n. 1250185)	170-75	18180	13-5-1921
28-12-1920	Sugh Charles H. Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catene motrici per biciclette e motociclette	171-49	20681	23-5 1921
12-7-1919	Tacchini Pracchi & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli e veicoli in genere	170-70	18173	12-5-1921
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi, ricami.			
27-6-1919	Chase L. C. & C. (Ditta), a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti rivestiti di gomma ossia stoffe impermeabili all'acqua (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 95744)	170-37	18144	7-5-1921
8-8-1919	Gamalero Ernesto (Ditta) di Leoni Franco, a Voghera (Pavia)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati, tessuti, maglierie, bottoni, pettini	171-34	18213	20-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-7-1919	Miniati Giorgio, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: manufatti di cotone, lana, seta e mercerie in genere	171-15	18196	18-5-1921
3-7-1919	Radice Luigi & Figli (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini di seta	170-42	18150	10-5-1921
3-7-1919	Detti	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone	170-43	18151	10-5-1921
1-8-1919	Vitolo Antonio, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone	171-55	18239	26-5-1921
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.**			
6-7-1919	Frank Leopold, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperte di lana per uso personale. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 386509)	170-77	18182	13-5-1921
15-7-1919	Guiterman, Rosenfeld & Company, a New-York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: maglieria per infanti, ragazzi, uomini e donne. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 125434)	170-74	18179	13-5-1921
17-6-1919	Industria Nazionale Pellami (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guanti, pelli ed articoli di pellicceria in genere	170-9]	18123	3-5-1921
25-6-1919	Livraghi Antonio (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature	170-35	18141	7-5-1921
17-7-1919	Sammarelli Damiano, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di abbigliamento femminile e maschile (vesti, sottovesti, blouses, camicette, vestaglie, calze, maglie, ecc.)	170-94	18187	16-5-1921
25-7-1919	Sanispoon C.°, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cucchiai di carta. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 114828)	171-18	18202	18-5-1921
7-4-1919	Speidel Fr. (Ditta), a Pforzheim, Baden (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di minuteria (Già registrato in Germania al n. 230338	171-9	17761	18-5-1921
26-9-1918	Textil-Industrie Aktiengesellschaft, a Barmen-Wichlinghansen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapo, calzature, maglieria, oggetti di vestiario, biancheria da dosso, da tavola e da letto, busti, cravatte, bretelle, guanti, filati, cordami, reti, fibre tessili, materiale da imbottitura, tappeti, stuoie, linoleum tela incerata, coperte, tendame, bandiere, tele, vele, sacchi, tessuti in genere comprese tela da imballaggio e cotonina, tela da pittura, stoffe per scarpe e tela per rilegatura, feltro. (Già registrato in Germania al n. 224982	170-86	17179	14-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori**			
27-2-1918	**Mitropa Mitteleuropäische Schlafwagen-und Speisewagen-Aktien-Gesellschaft a Berlino**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacchi, liquori e vini spumanti (Già registrato in Germania al numero 219906)	170-51	16887	10-5-1921
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
24-7-1919	Bellavita Giuseppe, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi di gomma e simili, in genere	171-17	18198	18-5-1921
12-7-1919	**Wood-Milne Limited, a Manchester (Gran Bretagna)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni specie di merce di gomma elastica surrogati del cuoio, e suole e tacchi per stivali e scarpe	171-61	18251	23-5-1921
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa la carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
7-7-1919	Cima Giosuè & Figli (Ditta) a Castello sopra Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte in genere e specialmente carta per salumieri	170-66	18166	12-5-1921
22-3-1920	Macniven and Cameron, Limited, a Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne fatte di metallo prezioso, carta (eccetto carta da parati), articoli di cartoleria e di legatoria (Già registrato nella Gran Bretagna ai nn. 396455 e 396456)	171-47	19281	23-5-1921
7-7-1919	**« Minerva » (Ditta) di Celeste Boldrini & C., a Milano**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in carta e cartone e più specialmente carta e cartone ondulati, imballaggi in genere, scatole di qualsias forma e dimensione, involti, astucci, barattoli, tubi in cartone ed in carta arrotolata, tubi avvolgi-bobine e tamburelli per mastri	170-65	18165	12-5-1921
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
8-7-1919	Arrigoni Luigi, a Lecco (Como)	**Marchio di fabbrica** destinato a contraddistinguere: olio di ricino	170-68	18168	12-5-1921
2-7-1919	**Barbagallo Vasta Ignazio, proprietario della Ditta « La Farmacologica », a Milano**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità antiblenorragica	170-39	18148	7-5-1921
18-4-1921	Calabrese Carmine, a Barletta (Bari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	171-50	21315	23-5-1921
21-7-1919	Carignani di Colve Maria, a Sorrento (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomata medicamentosa per uso esterno	171-70	18263	28-5-1921
30-6-1919	Carlevaro Ferdinando, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali ed igieniche	171-58	18244	26-5-1921
29-7-1919	Fontana Angelo Aristide, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio contro le ustioni e i geloni	170-2	18110	13-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-7-1919	Istituto Farmaceutico Varesino Fissore, Castiglioni & C., a Varese (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti, specialità ed articoli farmaceutici ed industriali attinenti	171-38	18217	20-5-1921
23-5-1919	Laboratorio Chimico Ausonia Nurimberg Isidoro (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimico-medicinali	170-34	18139	7-5-1921
17-6-1919	Mariani Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicamento	170-12	18126	6-5-1921
3-7-1919	Molteni L. & C. (Ditta) Stabilimento Chimico-farmaceutico industriale a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico medicinale	171-46	18230	23-5-1921
18-7-1919	Prota Giurleo Silvestro, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale	170-96	18189	16-5-1921
13-9-1918	Saccarinfabrik Act-Ges. vorm Fahlberg, List & Co., a Magdeburg Südost (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici (Già registrato in Germania al numero 221866)	170-85	17176	14-5-1921
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
3-1-1920	Di Capua Giovanna, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	171-39	18240	20-5-1921
11-8-1919	Dossetto Giacomo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lucido e crema per calzature	170-6	18119	3-5-1921
23-6-1919	Jerone Angelo, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori speciali o comuni, liquidi, impastati od in polvere, articoli inerenti ai medesimi, cioè pennelli vernici, spatole, scatole da colori, tavolozze ecc., e in genere quanto si riferisce alle belle arti	171-41	18228	23-5-1921
28-6-1919	Lizzi Fratelli & C.o (Ditta), a Udine	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	171-45	18229	23-5-1921
3-7-1919	«Rat Noir» Crema Cuoi Calzature (Società) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere crema per lucidare calzature, cera per pavimenti, pasta per lucidare metalli	170-41	18149	10-5-1921
8-7-1919	Rigoni & Ballerini, (Ditta) a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	170-67	18167	12-5-1921
4-7-1919	Stanghi Italo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature e cuoi in genere	170-46	18154	10-5-1921
19-6-1919	Uglietti Enrico, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere prodotti in pasta o crema e liquidi per pulire e lucidare pelle, cuoi e metalli in genere	170-13	18128	6-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
17-7-1919	Allaire, Woodward e C.o, a Peoria (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere insetticida (Già registrato negli S. U. d' America al n. 96,623)	170-93	18185	16-5-1921
30-11-1914	Elektro-Osmose, Aktiengesellschaft (Graf Schwerin Gesellschaft), a Francoforte s/M (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acido silicico in forma amorfa e solubile, e particolarmente silice depurata elettro-osmoticamente, idrato d'allumina, bolo, preparati silicici p. e. polveri, unguenti, saponi, soluzioni, preparati d'allumina e preparati di bolo	170-21	15264	6-5-1921
30-11-1914	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acido silicico in forma amorfa o sciolta, particolarmente acido silicico preparato o depurato elettro-osmoticamente, idrato d'allumina, bolo preparati di acido silicico p. e. polveri, unguenti, saponi, soluzioni: preparati d'idrato d'alluminia, e preparati di bolo	170-22	15265	6-5-1921
25-7-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: silice in forma amorfa e solubile, specie depurata in via elettrosmotica, idrata d'allumina, silicati di allumina, silicati di magnesio, bolo; preparati di silice, come polveri, unguenti, saponi, soluzioni, preparati di idrato d'allumina, preparati di bolo	170-50	17085	10-5-1921
25-7-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: silice in forma amorfa e solubile, specie depurata in via elettrosmotica idrato d'allumina, silicati di magnesio bolo, preparati di silice, come polveri unguenti, saponi, soluzioni, preparati di bolo	170-58	17084	10-5-1921
5-8-1919	Ladetto Giovanni, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati per pulire metalli	170-4	18114	3-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
10-8-1918	Osra Schuhbedarf G. m. b. H., a Francoforte s/M (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali per pulire e conserva e il cuoio, sostanze di appretto e di concia, lustro per i pavimenti di legno, gomma, surrogati di gomma ed articoli, con essi formati, per scopi tecnici e per l'industria delle scarpe, come per esempio tacchi, punte, pezze e suole (Già registrato in Germania al numero 190712)	170-82	17108	14-5-1921
10-8-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per la pulitura di scarpe ed articoli per calzature come lustro, e sostanze per pulire e conservare il cuoio (Già registrato in Germania al numero 218181)	170-83	17109	14-5-1921
4-7-1919	Stanghi Italo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati chimici	170-47	18155	10-5-1921
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
10-7-1919	Cesari Emidio, ad Ascoli Piceno	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti editoriali (libri, opuscoli, riviste, giornali, quaderni, ecc.)	171-41	18219	23-5-1921
15-7-1919	Franceschini Emilio, a Reggio Emilia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchio di protezione contro il furto di oggetti da tasca	170-71	18174	13-5-1921
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
27-6-1919	Chase L. C. & Co. (Ditta), a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio artificiale. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 124441)	170-36	18143	7-5-1921
5-10-1917	Continentale Vertriebs-Centrale Concenta G. m. b. H., a Nürnberg (Germania)	Marc. di fabb. e comm. destinato a contraddistinguere: prodotti agricoli, forestali, di giardinaggio e dell'allevamento di bestiame, sfruttamento della pesca e della caccia; medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali e igienici, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, fasciature, mezzi per distruggere piante e animali, disinfettanti, mezzi di conservazione per alimenti; copricapi, lavori di parrucchiere, articoli di moda, fiori artificiali, calzature, calze, maglierie, vestiari, biancheria personale, da tavola e da letto, busti, cravatte, bretelle, guanti; apparecchi ed attrezzi per illuminazione, ecc. (Già registrato in Germania al n. 222870)	170-89	17212	14-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-8-1918	Mitropa - Mitteleuropäische Schlafwagen-und Speiservagen - A. G., a Berlino	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, del giardinaggio e dell'allevamento del bestiame: prodotti della pesca e della caccia: medicine; prodotti chimici per usi medicinali ed igienici: droghe e preparati farmaceutici; impiastri; bendature; sostanze per distruggere animali e vegetali (nocivi) per disinfettare per conservare alimenti; acconciature del capo lavori da parrucchiere, fiori artificiali; articoli di vestiario: biancheria personale, da tavola e da letto: guanti; apparecchi e attrezzi per illuminazione, ecc. (Già registrato in Germania al n. 2:3584	170-87	17193	14-5-1921
5-10-1918	Nürnberger Metall & Lackierwarenfabrik vorm. Gebr. Bing A. G., a Nürnber (Germania)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: prodotti agricoli, forestali, di giardinaggio e dell'allevamento del bestiame, sfruttamento della pesca e della caccia, medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali e igienici, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, fasciature, mezzi per distruggere piante e animali; disinfettanti, mezzi di conservazione per alimenti: copricapi, lavori di parrucchiere, articoli di moda, fiori artificiali; calzature, calze, maglierie, vestiari, biancheria personale, da tavola e da letto, busti, cravatte, bretelle, guanti, apparecchi e attrezzi per l'illuminazione, ecc. (Già registrato in Germania al n. 222784)	170-88	17211	14-5-1921
16-10 1918	Osra Schuhbedarf G. m. b. H., a Francoforte s/M. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere calzature, specialmente di cuoio, tela, panno, feltro, lana; nastri, articoli di guarnitura, fodere, ganci, bottoni occhielli, fibbie, lacci (esclusi quelli di gomma), calzatoi, cavastivali, sgabelli, allaccia bottoni, forme per scarpe, articoli di decorazione per calzolerie, lavori di setole, pelli, pelli lavorate e non lavorate, cuoio, vernici lacche, lustro, specialmente cera per pavimenti in legno di qualsiasi forma e lacca per pavimenti, sostanze per pulire e conservare il cuoio, metalli, mobili, coltelli, posate: materiale abrasivo, lustro, ecc. (Già registrato in Germania al n. 167426)	171-1	17226	17-5-1921
15-1-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: calzature, calze, oggetti di vestiario, setole, spazzole, pennelli, pettini, spugne articoli di toletta, materiale di pulitura prodotti chimici per scopi industriali, aghi ferraiecce gangherelli, materie coloranti, colori, cuoio, surrogati di cuoio, vernici, lacche, mordenti, adesivi, lustro, sostanze per lucidare e conservare il cuoio mezzi di appretto e di concia, lastro per pavimenti, gomma, ecc. (Già registrato in Germania al n. 227942)	171-3	17958	17-5-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-2-1918	Osra Schuhbedarf G. m. b. H. a Francoforte sul Meno, (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature, calze, maglierie, oggetti di vestiario, setole, spazzole, pennelli, pettini, spugne, articoli di toletta, materiale di pulitura, prodotti chimici per scopi industriali, aghi, ferrarecce, gangherelli, materie coloranti, colori, cuoio, vernici, lacche, mordenti, resine, adesivi, lustro, sostanze per lucidare e conservare il cuoio, mezzi di appretto e di concia, ecc. Già registrato in Germania al n. 212522	170-23	16824	6-5-1921
10-8-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature specialmente di cuoio, gomme, tela, panno, feltro, lana, accessori e parti di calzature come nastri, articoli di guarnitura, federe, ganci, bottoni, occhielli, fibbie, lacci, calzatoi, cavastivali, tiranti, solette di tutte le forme e di qualsiasi materiale; sgabelli, allacciabottoni, forme per scarpe, articoli di decorazione per negozi di scarpe, lavori in setole, pelli, pelli lavorate e non lavorate, cuoio, vernici, lacche, lustro, ecc. Già registrato in Germania al n. 196050	170-81	17107	14-5-1921
5-10-1918	Putzel (Paul) G. m. b. H. a Nurberg (Germania)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, impiastri, fasciature, mezzi per distruggere piante ed animali, disinfettanti, mezzi di conservazione per alimenti, copricapi lavori di parrucchiere, articoli di mode, fiori artificiali, calzature, calze, maglierie, vestiari, biancheria personale da tavola e da letto, lustri, cravatte, bretelle, guanti, apparecchi ed attrezzi di illuminazione, ecc. Già registrato in Germania al n. 217938	170-90	17213	14-5-1921
19-11-1918	Röhm e Haas (Ditta), a Darmstadt (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali e igienici, droghe e preparati farmaceutici, materiali di fasciatura, antiparassitari per animali e piante, disinfettanti, mezzi di conservazione per prodotti alimentari, generi di spazzoleria, materiali per ripulitura e lucidatura, arredi per toletta; prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, ecc. Già registrato in Germania al n. 226245	171-2	17259	17-5-1921
9-7-1918	Schimmel e Co. (Ditta), a Miltitz presso Leipzig (Germania)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: medicamenti, sieri antitossine; preparati chimico-organici per usi industriali scientifici e fotografici, acidi organici, alcools, colori minerali, colori organici, tintura di colori, colori per dolciumi; vini di frutta, bevande spiritose, estratti di punch, liquori, estratti per liquori, essenze per liquori; bevande senz'alcool, succhi di frutta, essenze di frutta, eteri di frutta, limonate, essenza per siroppi di limonata, essenza per fermenti, cere, olii e grassi animali e vegetali per usi tecnici e commestibili, profumerie ecc. Già registrato in Germania al n. 206245	170-30	17051	6-5-1921

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 19 aprile 1922

Il direttore: GIULIOZZI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20 dal 14 al 20 maggio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila degli Ab.	Cittaducale	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Cagliari	Lanusei	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Cosenza	Rossano	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	1	—	1	—
Sassari (*a*)	Sassari	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
		7	9	9	10
Carbonchio sintomatico.					
Cagliari	Lanusei	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Viterbo	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	8	—	10
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
»	Novi Ligure	—	2	—	4
Segue *Afta epizootica*					
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Feltre	1	1	1	1
Benevento	Benevento	2	—	2	—
Bergamo	Bergamo	2	1	3	1
»	Clusone	1	—	1	—
»	Treviglio	3	2	6	5
Bologna	Bologna	11	3	21	8
»	Imola	2	1	3	2
»	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Breno	1	—	2	—
»	Brescia	12	4	27	17
»	Chiari	3	2	7	3
»	Salò	2	—	2	—
»	Verolanuova	1	2	1	5
Caserta	Caserta	—	2	—	2
Catania (*a*)	Caltagirone	—	1	—	1
Como	Como	7	1	10	1
»	Lecco	9	2	14	2
»	Varese	2	2	3	2
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	3	2	11	3
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	2	3	3	4
Cuneo	Alba	1	—	1	—
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	9	1
»	Ferrara	3	—	8	1
Firenze	Firenze	4	2	5	6
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	1	2	1	5
Foggia (*a*)	Foggia	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	4	6	14
»	Forlì	3	—	4	1
Genova	Genova	5	—	11	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Grosseto	Grosseto	1	—	3	—
Lucca	Lucca	7	1	8	3
Macerata	Macerata	3	—	3	—
Mantova	Mantova	9	2	10	4
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	—	1	—	5
»	Lodi	2	6	2	7
»	Milano	—	2	—	2
Modena	Mirandola	5	1	17	1
»	Modena	9	1	33	4
»	Pavullo nel Frign.	1	—	2	—
Napoli (*a*)	Casoria	1	—	1	—
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Novara	4	1	7	5
»	Vercelli	—	1	—	3
Padova	Padova	1	2	1	2
Parma	Borgo S. Donnino	2	4	5	8
»	Borgotaro	1	—	2	—
»	Parma	2	3	4	8
Pavia	Mortara	4	1	6	3
»	Pavia	1	—	1	—
»	Voghera	3	1	3	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	—	1	—	1
»	Piacenza	—	4	—	5
Pisa	Pisa	3	1	10	3
»	Volterra	3	1	4	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
»	Lugo	—	1	—	1
»	Ravenna	—	1	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	4
»	Reggio Emilia	7	2	12	5
Roma	Roma	2	—	14	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	1	1	1	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	3	1	3	2
Torino	Pinerolo	2	—	2	—
»	Susa	—	1	—	1
»	Torino	3	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Venezia	Venezia	1	2	1	2
Verona	Verona	5	7	9	8
Vicenza	Vicenza	8	1	17	9
		187	100	358	201
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	3	1	11	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	2	—	3
Belluno (*a*)	Belluno	1	—	2	—
»	Feltre	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	1	1	2
»	Isernia	—	1	—	1
»	Larino	1	—	3	—
Como	Varese	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Foggia	2	—	3	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Forlì	—	1	—	2
Macerata	Camerino	—	2	—	4
»	Macerata	4	—	7	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	2	—	2	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Siena	2	—	4	—
Udine (Friuli)	Cividale del Friuli	—	2	—	2
»	Udine	—	2	—	2
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	2	—	3
		25	20	43	28
Morva.					
Cuneo	Como	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	2	—	2
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	—	1	—	1
		2	5	3	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Catania (a)	Catania	1	—	4	1
Girgenti	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	2	—
»	Patti	1	—	2	—
Napoli (a)	Casoria	4	—	12	—
»	Castellammare di S.	3	—	19	3
»	Napoli	4	—	36	—
Palermo	Palermo	2	—	9	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	5	—	8	—
Siracusa	Siracusa	2	—	2	—
		31	—	170	4
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	2	5	7
Aquila degli A. (b)	Sulmona	1	—	2	—
Arezzo (b)	Arezzo	—	2	—	2
Bari delle P. (b)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	5	—
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia	Brescia	—	5	—	6
Cagliari (b)	Cagliari	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Como (b)	Como	1	3	4	5
»	Lecco	—	4	—	4
»	Varese	—	2	—	3
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	1	2	3
»	Sciacca	1	1	2	4
Segue Rabbia.					
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Macerata	Macerata	2	—	13	—
Milano	Milano	1	—	5	2
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli (a)	Castellammare	—	1	—	1
»	Napoli	2	—	5	3
»	Pozzuoli	1	—	2	2
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Ravenna (b)	Lugo	1	—	1	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Siena (b)	Montepulciano	—	2	—	3
»	Siena	—	1	—	1
Siracusa (b)	Modica	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	6	—	7
Vicenza	Vicenza	—	3	—	4
		18	47	52	74
Morbo coitale maligno					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	1
Barbone dei bufali.					
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Tubercolosi bovina.					
Siena	Siena	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	2	—	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		2	—	4	—
Colera dei polli					
Foggia (a)	Foggia	1	—	4	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Messina	Messina	2	—	5	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
		4	1	10	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	6	—	13	—
»	Avezzano	7	—	38	1
»	Cittaducale	3	—	5	—
»	Sulmona	8	—	9	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	1
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	3	—
»	Sant'Angelo dei L.	5	—	18	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	4	—
»	Barletta	1	—	2	—
Belluno (a)	Pieve di Cadore	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	5	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	2	—	9	—
»	Foggia	3	1	7	3
»	San Severo	3	—	4	—
Girgenti	Bivona	1	—	9	3
»	Sciacca	—	1	—	1
Perugia	Foligno	2	—	10	—
»	Spoleto	—	1	—	1
Potenza	Matera	4	—	8	—
»	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	2	1	2
»	Roma	3	—	5	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Salerno	Campagna	2	—	7	—
		70	5	173	13
Vainolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	5	—	10	—
»	Avezzano	9	—	19	1
»	Sulmona	3	—	11	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
»	Barletta	1	—	2	1
Foggia (a)	Bovino	3	—	5	—
»	Foggia	3	—	11	1
Segue Vainolo ovino					
Foggia (a)	San Severo	2	—	4	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
		30	—	70	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	14	16	19
Carbonchio sintomatico	7	8	10
Afta epizootica	42	287	559
Malattie infettive dei suini	19	45	71
Morva	5	7	8
Farcino criptococcico	13	37	114
Rabbia	26	65	126
Rogna	13	75	186
Agalassia contagiosa delle capre o delle pecore	2	2	4
Vainolo ovino	5	30	73
Morbo coitale maligno	1	1	2
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	4	5	11
Peste aviaria	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 7 al 13 maggio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Trieste	Trieste	1	—	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Trento	Bolzano	3	—	6	—
»	Cles	2	1	2	3
»	Rovereto	2	—	2	1
		7	1	10	4
Malattie infettive dei suini.					
Pola (Istria)	Volosca	—	1	—	2
Trento	Bolzano	—	2	—	3
»	Bressanone	1	1	1	1
»	Merano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		2	5	2	7

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle stalle (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	1	8	14
Malattie infettive dei suini	3	7	9
Rogna	1	1	2
Rabbia	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 3 serie di obbligazioni della ferrovia «**Vigevano-Milano**» *create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 107ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 giugno 1923 per l'ammortamento al 1° luglio 1923.*

Serie estratte 296 — 287 — 409.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra decritte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1923, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna dedotte L. 60, importo dell'imposta di R. M. sulla differenza fra il valore di emissione e quello di rimborso, e L. 9 su ogni obbligazione per addizionale a favore mutilati ed invalidi di guerra, verrà effettuato dal 1° luglio 1923, dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie Tesorerie Coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° gennaio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 1,20 a questa Direzione generale direttamente per la Provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 giugno 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA

Il direttore generale: d'ARIENZO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 26 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	139 43	Dinari	—
Londra	104 80	Corone jugoslave	—
Svizzera	405 55	Belgio	119 25
Spagna	336 50	Olanda	8 95
Berlino	0 019	Pesos oro	18 47
Vienna	0 0325	Pesos carta	8 13
Praga	68 —	New York	22 72

Oro 438 39

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 48	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83 35	—

INSERZIONI

Società anonima industrie laterizi affini

Sede in FROSINONE (Roma)

Capitale sociale L. 9 0000 — interamente versato

Assemblea ordinaria

Sono convocati tutti gli azionisti per il giorno 16 luglio 1923. ore 17, nei locali della Società, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio.
3. Sorteggio dei consiglieri d'amministrazione e nomina di nuovi consiglieri.
4. Nomina dei sindaci.

I signori azionisti dovranno depositare le azioni nella sede della Società 5 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea passa in seconda convocazione trascorsa un'ora per quella fissata per la prima.

Frosinone, 25 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15736 — A pagamento.

Società picena di elettricità

Anonima
con sede in Fermo

Capitale sociale L. 1.600.000 — interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in Fermo nella sede sociale, il giorno 19 luglio 1923, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
3. Compenso ai sindaci per l'esercizio 1923-924.
4. Nomina del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 23 dello statuto.
2. Eventuali modifiche all'art. 35 dello statuto.
3. Nomine relative.

Fermo, giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15738 — A pagamento.

VILLA TURRO

Società anonima

Sede in Milano

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 15 luglio 1923 ad ore 14, in una sala, gentilmente concessa dai signori fratelli Ingegnoli in Milano, Corso Buenos Ayres, n. 54, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 32 dello statuto sociale, nel senso che, anzichè al 30 giugno, gli esercizi sociali abbiano essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Giusta l'art. 13 dello statuto sociale, per intervenire all'assemblea i soci devono, quando trattisi di azioni al portatore, depositare i loro titoli nella Cassa della Società in Milano riparto Turro) almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e, quando si tratti di azioni nominative, devono risultare iscritti nei libri sociali almeno da 5 giorni, parimenti liberi come sopra e tanto ai soci, che abbiano depositati titoli al portatore, quanto a quelli che si siano fatti identificare alla sede della Società siccome titolari di azioni nominative, il tutto nei modi e nei termini sopra indicati, verrà rilasciato corrispondente biglietto di ammissione.

L'assemblea di seconda convocazione, che eventualmente occorresse, resta fin d'ora fissata per il giorno 22 luglio 1923 nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Milano, 22 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15740 — A pagamento.

ANONIMA VERCELLESE

Industria solfati e superfosfati

A. V. I. S.

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 — Versato L. 1.600.000

SEDE IN VERCELLI

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 16 luglio 1923, ore 15, presso la sede sociale, in Vercelli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Ratifica dell'operato del Consiglio.
3. Ratifica della nomina di un sindaco.
4. Autorizzazione ai sindaci ai sensi dell'art. 152 Codice di commercio e provvedimenti relativi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 10 luglio 1923 presso la sede sociale in Vercelli.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno successivo, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15742 — A pagamento.

Società generale italiana Edison di elettricità

Diffida per vendita di azioni

Il Consiglio d'amministrazione della Società generale italiana Edison di elettricità, anonima col capitale di L. 180.000.000 interamente versato e con sede a Milano, a norma e per gli effetti dell'art. 168 del Codice di commercio diffida il sig. ing. Giovanni Biffi di Monza, o suoi successori, che non effettuando entro 15 giorni dalla presente pubblicazione il versamento delle quote ancora dovute sulle azioni della predetta Società da esso sottoscritte, si procederà senz'altro alla vendita delle azioni stesse, a suo rischio e per suo conto, salvo ogni maggior diritto ed azione a norma di legge.

Milano, 25 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15790 — A pagamento.

S. T. A. R.

Ufficio di Riassicurazioni

Società anonima — Capitale L. 150.000 versato

SEDE IN GENOVA

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 16 luglio p. v. alle ore 15 nella sede sociale in Genova, Piazza Fontane Marose n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1923 e deliberazioni relative.
2. Elezione dei sindaci e determinazione dei loro emolumenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento della Società.
2. Eventuale nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei poteri.

Genova, 21 giugno 1923.

Il presidente del Consiglio.

15770 — A pagamento.

Società centrale per distribuzioni elettriche

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 1.050.000

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale straordinaria dei soci

I signori azionisti della Società centrale per distribuzioni elettriche sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 luglio 1923 presso la sede della Società in piazza Poli n. 42, alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di modificazione della prima parte dell' art. 4 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere effettuato presso la cassa della società nella sua sede in Roma piazza Poli n. 42, non oltre il giorno 9 luglio 1923.

Roma 26 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15775 — A pagamento.

Società anonima

Consorzio Italiano Glicerine

In liquidazione

Sede in Roma

Capitale L. 250.000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione, in Roma, presso la sede sociale della Società, Corso Umberto I, n. 267 per il giorno 13 luglio 1923 alle ore 16, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Dimissioni di un liquidatore e provvedimenti relativi.

Qualora per mancanza di numero legale si dovesse procedere in seconda convocazione, l'assemblea sarà tenuta nel medesimo luogo e alla medesima ora per il giorno 17 luglio 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 8 luglio 1923 presso la Cassa sociale o presso la sede di Roma del Credito italiano.

Roma, 24 giugno 1923.

Il liquidatore
Adolfo Tiberi.

15793 — A pagamento.

"CASSA URBANA"

Società anonima cooperativa

TORINO

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nei locali della sede sociale, via Carlo Alberto n. 24-*bis*, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e provvedimenti relativi.
3. Modificazione agli articoli 25, 26 dello statuto sociale.
4. Comunicazioni varie.

L'assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 28 luglio 1923, ore 18.

Ove andasse deserta gli azionisti s'intendono convocati per il giorno 4 agosto successivo, nello stesso luogo ed ora, valida qualunque sia il numero dei presenti.

Torino, 24 giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Carlo Monticelli.

15777 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

"LA NOVISSIMA FENICE"

fra impiegati dello Stato per costruzione case economiche

ROMA

E' convocata l'assemblea ordinaria annuale dei soci nel giorno 13 luglio p. v. alle ore 19 nel locale in via della Scrofa n. 80, occorrendo in seconda convocazione il giorno successivo, stesso locale ed ora.

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922-923.
2. Comunicazioni.
3. Rinnovazioni cariche sociali.

Roma, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15792 — A pagamento.

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO

fra gli operai e contadini

di Colli di Monte S. Giovanni Campano (Roma)

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale straordinaria dei soci che si riunirà alle ore 9 del giorno 15 luglio p. v. nei locali della sezione fascista, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Consiglio.
3. Proposta di scioglimento e liquidazione della Società.

Colli, 23 giugno 1923.

Il presidente
Nicoletti Giuseppe.

Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione il 22 luglio c. a.

15778 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Rappresentanze e depositi

Anonima cooperativa per azioni a capitale illimitato

Sede sociale ROMA - piazza SS. Apostoli n. 73

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione per le ore 14 del 15 luglio 1923 ed in seconda convocazione per le ore 17 dello stesso giorno, nella sede sociale in Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione dei conti al 30 giugno 1923.
2. Proposta di riduzione del capitale sociale a L. 500.
3. Proposta di trasformazione in anonima pura.
4. Proposta di aumento del capitale sociale sino a L 5000.
5. Proposta di modificazioni statutarie ed approvazione del nuovo testo dello statuto.

6. Determinazione del numero degli amministratori e dei sindaci effettivi e supplenti.
7. Varie.

Roma, 26 giugno 1923.

Il presidente
cav. rag. Gaetano Mazza.

15789 — A pagamento.

Società finanziaria industriale

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale Lit. 10.000.000

Essendo andata deserta l'assemblea convocata per il giorno 25 giugno 1923, i signori azionisti sono convocati per il giorno 14 luglio 1923, ad ore 15 nei locali della sede sociale, in assemblea generale ordinaria e straordinaria con lo stesso ordine del giorno

Ordine del giorno :

Parte ordinaria :

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci
3. Elezione delle cariche sociali
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria :

5. Proposta di proroga dei termini per l'aumento del capitale sociale.
6. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale, entro il giorno 12 luglio 1923.

Roma, 26 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15788 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
" Ignazio Diliberto fu Gaetano "

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

SEDE IN PALERMO

È convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 16 luglio 1923, alle ore 10 in prima convocazione, ed alle ore 14 dello stesso giorno in seconda convocazione nei locali sociali in Palermo, via Porto Salvo n. 19-B, col seguente

Ordine del giorno :

1. Cambiamento della denominazione della Società e conseguente modifica dell'art. 1° dello statuto sociale.
2. Dimissioni dell'amministratore delegato.
3. Eventuale nomina del nuovo amministratore.
4. Aumento del capitale sociale a L. 150.000.
5. Eventuale modifica dell'art. 5 dello statuto.
6. Comunicazioni varie.

N. B. — Gli azionisti, giusta l'art. 12 dello statuto sociale, dovranno depositare le azioni nella cassa della Società entro il giorno 10 luglio 1923, non oltre le ore 16.

Palermo, 23 giugno 1923

L'amministratore
Ignazio Diliberto.

15776 — A pagamento

Comune di Castelforte

Appalto

per la riscossione dei dazi di consumo per il quinquennio 1924-1928 e per i mesi da settembre a dicembre dell'anno 1923.

SI RENDE NOTO

che lunedì 9 del prossimo luglio, alle ore 11 ant. nella casa comunale di Castelforte, innanzi al Regio commissario di questa sciolta Amministrazione comunale, assistito dal sottoscritto segretario comunale, si procederà all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo di questo Comune per la durata del quinquennio 1924-1928, e dei quattro mesi del corrente anno, cioè dal 1° settembre al 31 dicembre.

L'asta pubblica, col sistema della candela vergine, si aprirà sul canone annuo di L. 25.000, ed ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 100.

L'aggiudicazione è soggetta ad offerta di ventesimo.

L'appalto predetto è fatto in base alle condizioni stabilite nel capitolato deliberato nella seduta del 15 maggio corrente anno, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella tornata del 12 giugno 1923, num. 16869, ed in base alla tariffa annessa al medesimo capitolato, con obbligo all'aggiudicatario di assumere in servizio gli agenti daziari che sono alla dipendenza del Comune con il salario che attualmente percepiscono.

Il canone annuo di aggiudicazione dovrà versarsi alla Cassa comunale a rate uguali mensili.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà presentare un certificato di buona condotta e la fedina penale, e dovrà depositare alla Cassa comunale L. 10.000 a titolo di cauzione provvisoria e L. 3000 in conto spese d'asta.

Oltre alla detta cauzione l'aggiudicatario all'atto del contratto dovrà presentare altra cauzione di L. 10.000, oppure malleveria solidale di soddisfazione del R. Commissario, a garanzia di possibili danni.

Tale condizione non è obbligatoria per ditte riconosciute importanti.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di riconoscere gli abbonamenti fatti dall'ufficio daziario con tutti gli esercenti che gestionano esercizi provvisori o definitivi nella stazione balneare di Sino ed avrà diritto di riscuotere da essi solamente la rata dei soli dazi dovuta per il mese di settembre, mentre rimarrà libera di riscuotere nei detti esercizi i dazi a norma di legge dal 1° di ottobre corrente anno in poi.

Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato d'appalto è visibile in questo ufficio comunale ed ognuno potrà prenderne cognizione.

Castelforte, 21 giugno 1923.

Il Regio commissario
Senesi Umberto.

Il segretario comunale
E. Capolino.

15782 — A pagamento.

Municipio di Nocera Inferiore

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

che l'appalto dei lavori di costruzione della via al lato sud del Municipio, del preventivo ammontare di L. 57.000, di cui lire 55.149.00, a base di asta, è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Giuseppe Bove e Vitolo Salvatore col 0,25 % di ribasso, e che i fatali per la presentazione delle offerte di miglioramento del ventesimo scadono alle ore 12 del 10 luglio entrante mese.

Nocera Inferiore, 25 giugno 1923.

Il segretario
D'Alessandro.

Visto: Il sindaco
Barbarulo.

15783 — A pagamento.

Congregazione di San Filippo Neri in Frascati

Avviso

per aumento di ventesimo

A seguito del 2° esperimento d'asta tenutosi il 31 aprile scorso, conformemente all'avviso d'asta dell'8 detto mese, il lotto 1° « Vasto locale terreno e tre vani al 1° piano, in Frascati, fra la via di Villa Borghese e la via Cavour n. 89 », venne deliberato per lire 28.000, ed il lotto quarto « Vasto locale terreno ad uso tinello con grotta in Frascati, via del Mercato n. 10 » venne deliberato per L. 18.650.

Il termine utile (fatali) per presentare allo studio del notar Filadoro in Frascati offerte in aumento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto nel su detto avviso e nel 1° avviso d'asta 6 febbraio scorso, scade alle ore 12 del giorno 15 luglio p. v.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà, con apposito avviso ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo aumentato con detta offerta; in caso contrario, le aggiudicazioni provvisorie diventeranno definitive.

Frascati, 26 giugno 1923.

G Farina
procuratore.

15774 — A pagamento

Municipio di Pietrastornina

AVVISO D'ASTA

per la vendita del legname faggeto esistente nella 10ª sezione « Scapolaturo »

Si rende di pubblica ragione

che nel giorno 9 del venturo mese di luglio, alle ore 10 con la continuazione, nella segreteria comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, avranno luogo i pubblici incanti per la vendita del legname ceduo di faggio esistente nella 10ª sezione di questo bosco comunale Montagna, alla contrada « Scapolaturo » in base al prezzo di L. 42.679 10

La vendita sarà fatta per pubblica gara e col metodo della estinzione di candela vergine, si aggiudicherà all'ultimo migliore offerente, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il prezzo d'aggiudicazione dovrà essere pagato nei termini e nei modi dettati dal capitolato speciale debitamente approvato.

Per essere ammessi alla gara occorrerà esibire una dichiarazione su carta legale dalla quale risulti che il concorrente ha preso visione del capitolato, della località del taglio e delle stime, i cui prezzi ritiene rimunerativi e tali da consentire l'aumento che sarà per fare; dovrà inoltre esibire bolletta della tesoreria comunale, comprovante l'eseguito versamento della somma di L. 12.000 di cui L. 8000 quale cauzione e L. 4000 per spese di asta, stima martellata, registro, ecc.

Nella licitazione l'offerta di aumento, non potrà essere inferiore a L. 80 e non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

I termini per il miglioramento al ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 25 del prossimo mese di luglio.

Il capitolato ed i documenti che regolano il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale, in tutti i giorni, e nelle ore di ufficio.

Pietrastornina, 22 giugno 1923.

Il sindaco
Micucci.

Il segretario
A. Damiani.

15784 — A pagamento.

Comune di Cerveteri

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati a cinque giorni

per l'appalto della riscossione del dazio di consumo e diritti mattazione, da assumersi dal giorno successivo a quello della definitiva aggiudicazione per aver termine col 31 dicembre 1926

Il commissario prefettizio

in esecuzione delle deliberazioni commissariali 25 novembre e 14 dicembre 1922 debitamente approvate;

RENDE NOTO:

Nel giorno di giovedì 5 luglio p. v. nella civica residenza avrà luogo il primo esperimento d'asta ad estinzione di candela vergine, per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, dei dazi addizionali e dei diritti di mattazione per il periodo suindicato.

L'appalto sarà aperto sul canone annuo di L. 36.000 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 ciascuna, nè superiori a L. 500.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

L'appalto, oltre che all'osservanza delle leggi e regolamenti in materia è vincolato all'osservanza del capitolato d'appalto, ostensibile nella segreteria comunale.

A garanzia delle spese, i concorrenti dovranno depositare preventivamente la somma di L. 4000 e l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione in titoli dello Stato od in contanti o in beni stabili uguale ad un trimestre del canone che sarà per risultare all'aggiudicazione definitiva.

L'appalto sarà regolato dalle norme vigenti della contabilità generale dello Stato.

Per l'anno 1923 l'appaltatore dovrà corrispondere al Comune appaltante, la somma corrispondente a tanti dodicesimi dell'ammontare del canone risultante dall'aggiudicazione dal giorno dell'assunzione dell'appalto al 31 dicembre 1923.

Cerveteri, 25 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Achille Compagnucci.

15785 — A pagamento.

Provincia di Torino

CIRCONDARIO DI IVREA

COMUNE DI VESTIGNE'

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni di proprietà comunale

Il commissario prefettizio

in dipendenza della deliberazione del 20 aprile 1923, approvata con parere favorevole del Consiglio di prefettura dalla Giunta provinciale amministrativa in data 14 maggio 1923, div. 2ª, sez. 1ª n. 15,171-292

RENDE NOTO AL PUBBLICO

che alle ore 9 ant. dei giorni di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 del mese di luglio 1923 in Vestignè e nel salone comunale, innanzi al commissario prefettizio e coll'assistenza del segretario comunale, avrà luogo il primo pubblico esperimento d'asta per la vendita dei sotto descritti beni siti nel territorio di Vestignè nella regione Roncata distinti nel nuovo catasto ai seguenti fogli e numeri di mappa XIV, I parte, 2. 3, 4. 5, 6. 10, 12, 14. 28, 31 — XX, 4, 8, 10 (parte) — XXI, 1, 2, 3. 5, 10 — XXII, I, parte 14, parte, divisi in n. 141 lotti per un area totale di ettare 27 are 81 centiare 30 pari a giornate 73, del valore complessivo peritato di L. 380.006 come da perizia del sig. geometra Carezzana Alessandro del 19 aprile 1923 asseverata con giuramento il 3 maggio 1923.

CONDIZIONI

La vendita seguirà all'asta pubblica col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle prescrizioni al riguardo contenute nel regolamento vigente sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074.

Prima dell'apertura dell'incanto dovranno gli aspiranti depositare a mani del presidente una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei beni oltre l'ammontare approssimativo delle spese.

Le offerte in aumento ai prezzi indicati per ciascun lotto, non dovranno essere inferiori a L. 100 per ogni voce e il numero delle voci non inferiore a due.

Sui prezzi di provvisoria aggiudicazione saranno accettate durante i fatali offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo.

Sui prezzi così migliorati, si apriranno nuovi e definitivi esperimenti d'asta pubblica

Nel secondo incanto sarà sufficiente una sola voce di aumento per l'aggiudicazione definitiva.

I beni comunali sono venduti a corpo e non a misura.

Il prezzo portato per ogni pianta eventualmente posta nel fondo (sal ci esclusi) dovrà essere pagato all'epoca della stipulazione de contratto.

Tutte le spese inerenti alla vendita saranno completamente a carico dei deliberatari definitivi, in proporzione de l'importo del risp ttivo del beramento.

Il termine utile per la presentazione delle offerte in aumento del prezzo di provvisoria aggiudicazione al prezzo di ciascun lotto, scadrà col giorno di venerdì 10 agosto 1923, ore 18 precise.

La perizia dei beni da vendersi ed il capitolato speciale sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

DESCRIZIONE DEI LOTTI

Lotto 1. — Prato irriguo di are 29. prezzo L. 4608.
Lotto 2. — Prato irriguo di are 23 80, prezzo L. 3749.
Lotto 3. — Prato irriguo di are 23,80, prezzo L. 3749.
Lotto 4. — Prato irriguo di are 30.67, prezzo L. 4833.
Lotto 5. — Prato irriguo e campo irriguo con un noce are 32,30 prezzo L. 5240.
Lotto 6. — Campo irriguo con un noce are 23,71, prezzo L. 3894.
Lotto 7. — Campo irriguo con un noce di are 23,97, prezzo L. 3935.
Lotto 8. — Campo irriguo con un noce di are 23,97, prezzo L. 3875.
Lotto 9. — Campo irriguo e prato irriguo con un noce di are 26,58. prezzo L. 4186.
Lotto 10. — Prato irriguo di are 26,58, prezzo L. 4180.
Lotto 11. — Prato irriguo di are 18,98, prezzo L. 3006.
Lotto 12. — Prato irriguo di are 19 47, prezzo L. 3065.
Lotto 13. — Prato irriguo di are 24 95 prezzo L. 3876.
Lotto 14. — Prato irriguo di are 19 05 prezzo L. 3000.
Lotto 15. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 16. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 17. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 18. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 19. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 20. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 21. — Prato irriguo di are 19, 5, prezzo L. 3000.
Lotto 22. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 3000.
Lotto 23. — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 3000.
Lotto 24. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 25. — Prato irriguo di are 19,09, prezzo L. 3006.
Lotto 26. — Prato irriguo di are 19.13, prezzo L. 3013.
Lotto 27 — Prato irriguo di are 19 15, prezzo L. 3016.
Lotto 28. — Prato irriguo di are 19 17. prezzo L. 3019.
Lotto 29. — Prato irriguo di are 19.53, prezzo L. 3076.
Lotto 30. — Prato irriguo di are 17 28, prezzo L. 2722.
Lotto 31. — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 3000.
Lotto 32. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 3000.
Lotto 33. — Prato irriguo di are 19,05. prezzo L. 3000.
Lotto 34. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 35. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 3000.
Lotto 36. — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 3000.
Lotto 37. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 38. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 3000.
Lotto 39. — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 3000.
Lotto 40 — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 41 — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 3000.
Lotto 42 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 3000.
Lotto 43 — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 2900.
Lotto 44 — Prato irriguo di are 19 05 prezzo L. 2900.
Lotto 45 — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 2900.
Lotto 46 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2900.
Lotto 47 — Prato irriguo di are 22 09. prezzo L. 3000.
Lotto 48 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2650.
Lotto 49 — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2650.
Lotto 50 — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 2650.
Lotto 51 — Prato irriguo di are 19.05. prezzo L. 2650
Lotto 52. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 2650.
Lotto 53. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2650.
Lotto 54 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2650.
Lotto 55. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2650.
Lotto 56. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2650.
Lotto 57. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2650.
Lotto 58. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2650.
Lotto 59. — Prato irriguo di are 19,05. prezzo L. 2650.
Lotto 60 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2500.
Lotto 61 — Prato e campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2650.
Lotto 62 — Campo con un noce di are 19 05. prezzo L. 2550.
Lotto 63 — Campo di are 19 05 prezzo L. 2200.
Lotto 64 — Campo di are 19 05. prezzo L. 2300.
Lotto 65 — Prato irriguo di are 15,05, prezzo L. 2022.
Lotto 66 — Prato irriguo di are 17 58. prezzo L. 2308.
Lotto 67 — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 68 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2500.
Lotto 69 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2500.
Lotto 70 — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2500.
Lotto 71. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 72. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2500.
Lotto 73. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 74. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2500.
Lotto 75. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 76. — Prato irriguo di are 19, 5, prezzo L. 2500.
Lotto 77. — Prato di are 19.05, prezzo L. 2400.
Lotto 78. — Prato di are 19 05, prezzo L. 2400.
Lotto 79. — Prato di are 19,05, prezzo L. 2400.
Lotto 80. — Prato di are 19,05, prezzo L 2400.
Lotto 81. — Prato con due noci di are 19,05, prezzo L. 2560.
Lotto 82. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2300.
Lotto 83. — Campo di are 19,05. prezzo L. 2100.
Lotto 84. — Campo di are 19,05. prezzo L. 2300.
Lotto 85. — Prato irriguo di are 25.27, prezzo L. 3154.
Lotto 86. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2500.
Lotto 87. — Prato irriguo di are 19,05. prezzo L. 2500.
Lotto 88. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 89. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2500.
Lotto 90. — Prato irriguo di are 19,05, prezzo L. 2400.
Lotto 91. — Prato irriguo di are 19.05, prezzo L. 2400.
Lotto 92. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2400.
Lotto 93. — Prato irriguo di are 19 05. prezzo L. 2400.
Lotto 94. — Prato irriguo di are 19 05, prezzo L. 2400.
Lotto 95. — Prato irriguo di are 19,05. prezzo L. 2400.
Lotto 96. — Prato di are 19 05. prezzo L. 2300.
Lotto 97. — Prato di are 19 05, prezzo L. 2300.
Lotto 98. — Prato di are 19 05. prezzo L. 2300.
Lotto 99. — Prato di are 19,05. prezzo L. 23 0.
Lotto 100. — Prato e campo di are 19.05 prezzo L. 2300.
Lotto 101. — Campo di are 20.78. prezzo L. 2300.
Lotto 102. — Campo irriguo di are 2 .63, prezzo L. 2780.
Lotto 103. — Campo irriguo di are 19 05. prezzo L. 2400.
Lotto 104. — Campo irriguo con un noce di are 19,05. prezzo L. 2500.
Lotto 105. — Campo irriguo di are 19,05, prezzo L. 2400.
Lotto 106. — Campo irriguo di are 19.05, prezzo L. 2400.
Lotto 107. — Campo irriguo e con un noce di are 19,05, prezzo L. 2450.
Lotto 108. — Campo irriguo di are 19,05, prezzo L. 2400.
Lotto 109. — Campo irriguo con un noce di are 19,05. prezzo L. 2500.
Lotto 110. — Campo irriguo di are 19,05, prezzo L. 2300.
Lotto 111. — Campo irriguo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2350.
Lotto 112. — Campo irriguo di are 19,05, prezzo L. 2300.
Lotto 113. — Campo con un noce di are 19.05. prezzo L. 2350
Lotto 114. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2300.
Lotto 115. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2460

Lotto 116. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2460.
Lotto 117. — Campo con due noci di are 19,05, prezzo L. 2600.
Lotto 118. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2360.
Lotto 119. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2360.
Lotto 120. — Campo di are 21,55, prezzo L. 2474.
Lotto 121. — Campo irriguo con un noce di are 20,32, prezzo L. 2300.
Lotto 122. — Campo irriguo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2250.
Lotto 123. — Campo irriguo di are 19,05, prezzo L. 2200
Lotto 124. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2200.
Lotto 125. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2200.
Lotto 126. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 127. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 128. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2260
Lotto 129. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 130. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2250.
Lotto 131. — Campo con un noce di are 19,05, prezzo L. 2250.
Lotto 132. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 133. — Campo, con un noce, di are 19,05, prezzo L. 2260.
Lotto 134. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 135. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 136. — Campo, con due noci, di are 19,05, prezzo L. 2300.
Lotto 137. — Campo, con un noce, di are 19,05, prezzo L. 2260.
Lotto 138. — Campo di are 19,05, prezzo L. 2100.
Lotto 139. — Campo, con un noce, di are 19,05, prezzo L. 2260.
Lotto 140. — Campo, con un noce, di are 19,05, prezzo L. 2200.
Lotto 141. — Campo, con un noce, di are 22,34, prezzo L. 2630.

Vestignè (Ivrea), 21 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Martino Pricco.

Il segretario comunale
geom Alessandro Carezzana.

15786 — A pagamento.

Intendenza di finanza di Girgenti

Avviso d'asta

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3306, e 15 agosto 1867, n. 3848

SI FA NOTO

che a termini dell'avviso 26 maggio 1923, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione in L. 241,000 dell immobile costituente il lotto 904 di tabella deliberata agli incanti del giorno 19 maggio u. s. (avviso d'asta 12 aprile 1923, n. 420) è stata fatta in tempo utile un'offerta di aumento pari al ventesimo cioè di L. 12,050 e pertanto nel giorno 24 del mese di luglio 1923, alle ore 11 precise nei locali di questa Intendenza, e sotto la presidenza del sottoscritto, o di chi per esso, si procederà a pubblico unico incanto, per l'aggiudicazione a favore dell ultimo migliore offerente, del lotto stesso sotto descritto a norma della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 16 giugno 1909, n 454.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante pubblica gara col metodo della candela vergine, ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del detto regolamento.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato, nonchè la somma indicata nell'infrascritto elenco per spese contrattuali.

I depositi potranno essere fatti sia in una delle sezioni di Regia tesoreria del Regno, sia presso l'ufficio del registro, e il deposito del decimo del prezzo può essere fatto sia in danaro, sia in titoli del debito pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Provincia anteriormente al giorno del deposito ed in obbligazioni ecclesiastiche create dall'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. La prima offerta, in aumento, non potrà eccedere il « minimum » fissato nell'elenco infrascritto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura, ed anche per persone da nominare, nel modo prescritto dagli articoli 26 e seguenti del regolamento 17 giugno 1909, n. 454.

6. Il deliberamento è definitivo ed avrà luogo quand'anche siavi un solo offerente.

7. Nel caso in cui non si presenti alcun offerente, l'aggiudicazione definitiva sarà dichiarata in favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

8. Le spese di stampa, d'inserzione ed affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario.

9. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generali e speciali; quali capitolati, nonchè l'estratto della tabella e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nell'ufficio nel quale ha luogo l'incanto.

10. Le passività ipotecarie, che gravano lo stabile, rimangono a carico dell'Amministrazione e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni potrà essere anche pagato in obbligazioni ecclesiastiche da riceversi al valore nominale ai termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale gli acquirenti, quali in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto, per questo titolo, ad alcuno sconto.

AVVERTENZE

Si procederà, a termini dell'art 229 del vigente Codice penale, contro chiunque con violenza o minaccie, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria o nell'ufficio del registro senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

DESCRIZIONE DEI BENI

N. 904 della tabella corrispondente.
Mensa vescovile di Girgenti.
Fondo rustico costituito dalle quote 66 e 67 dell'antica pianta di quotizzo del feudo Mandrascava del territorio di Girgenti.
Terreno argilloso calcareo coltivato a seminatario.
Confina:
a nord con la striscia di terreno germato *a*, *b*, *c*, della pianta, con un piccolo burrone e con le R. Trazzera;
ad est coll'ex feudo Gibildolce-Mantegrande del principe di Baucina;
a sud con un piccolo burrone;
ad ovest con le quote 64, 65 e 68 dei signori Dulcetta
È inscritto nel catasto rustico di Girgenti all'art. 105 8 quote 66 e 67 con l'estensione di ettari 74,8333 ed il reddito di L. 650
Superficie ettare 74,8333.
Prezzo d asta L. 253.050.
Deposito per cauzione delle offerte L. 25.305.
Deposito per spese contrattuali L. 18.000.
Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto L. 500.
La vendita comprende ancora le case, pozzi ed altri accessori situ ti nelle terre, nello stato in cui essi si trovano.

Annotazioni

Il fondo si vende a corpo e non a misura, così com'è posseduto in atto del Demanio.

Il terreno che in confronto della pianta di quotizzo, risulta usurpato, si trasferisce pure all'acquirente, perchè, se vuole, proceda a revindica contro gli usurpatori a tutto suo rischio, e danno, e senza alcuna garenzia del venditore, il quale dovrà

rimanere assolutamente estraneo alla lite e nulla dovrà compensare al compratore, nel caso che rimanga soccombente nel giudizio.

Dalla vendita resta escluso il suolo della trazzera Girgenti-Palma Montechiaro, quale risulterà, senza riguardo allo stato attuale, dalle operazioni di accertamento, revisione della consistenza e reintegra previste dal D. L. 23 agosto 1917, n. 1540 o da quelle altre che fossero disposte dalle autorità competenti, senza limitazione di tempo.

Girgenti, 21 giugno 1923.

L'intendente
G. Sigismondi.

15766 — A credito.

N. 26.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 30 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia settentrionale e presso la prefettura di Sondrio, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità l tronco di strada nazionale n. 11, del Tonale compreso tra il Passo di Aprica (confine Bresciano) e Tresenda, della lunghezza di m. 14.027, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 177.900 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 26 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeri li 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 21 marzo 1923.

I due Capitolati che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Sondrio nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni 3 e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 21 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R decreto 19 novembre 1914 n. 1290;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo;

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore, per tutto il tempo indicato all'art. 37 del capitolato speciale d'appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*), certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dal o statuto sociale, estratta da notaio e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*);

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*, purchè nella domanda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera *b*, del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 2900 se trattisi di Ditte e Società in genere e di L. 1400 se trattisi di Consorzi di Cooperative in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salve la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 22 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

5701 — A credito

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI PISA

Ufficio di Pisa – pel servizio generale

Avviso

La Ditta Bice Figari in Barebino, addì 31 marzo 1923, ha presentato domanda per derivazione di moduli 4 di acqua dal fiume Cecina in comune di Montescudaio, per irrigare i propri terreni situati in località « Paduletto », comune di Cecina.

L'ingegnere capo
Donato Pacillo.

15672 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto Ministeriale del guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti del 26 novembre 1921 Lattone Saverio nato in Foggia il 17 luglio 1895 è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda con cui chiede di assumere in cambio del proprio cognome quello di Fabrizio.

Si invita quindi chiunque vi abbia interesse a presentare, nel termine di 4 mesi da oggi opposizione giusta il prescritto dell'art. 121 della legge 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Manfredonia, 12 giugno 1923.

L'interessato
Lattone Saverio.

15524 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

R. TRIBUNALE CIV. E PENALE di Alessandria

Dichiarazione di assenza
(a norma dell'art. 23 C. C.)

Il tribunale civile di Alessandria, su istanza di Farina Francesco fu Giuseppe, residente in Castello d'Annone, con decreto in data 27 febbraio 1923 registrato il 7 marzo 1923 relativamente alla assenza di Farina Alessandro e Gerolamo fu Giuseppe e Farina Giuseppe e Andrea, fratelli, di Alessandro, già domiciliati e residenti in Castello d'Annone, ordinava sommarie giurate informazioni sulla verità dell'esposto in ricorso relativamente all'assenza dei predetti.

Mandando ad inserire e pubblicare il decreto stesso a norma dell'art. 23 C. C.

Alessandria, 8 giugno 1923.

Guido Vaudano
ufficiale giudiziario

15702 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Con sentenza 9 gennaio 1923 il tribunale di Novara dichiarava l'assenza di Fagnoni Tommaso di Pietro, già residente a Divignano (Novara), su istanza della moglie di lui Cerutti Maria fu Carlo, quale rappresentante i figli minori Pietro, Annetta, Carlo e Giuseppina Fagnoni di Tommaso, conviventi con essa a Divignano, ammessi al patrocinio gratuito con decreto 3 aprile 1923 della Commissione presso il tribunale di Novara.

avv. T. Malaspina.

15526 — A credito — Art. 3710 C.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO di sentenza per dichiarazione di assenza

Il R. tribunale di Monza con sentenza 7-11 novembre 1902, registrata a Monza il 12 novembre 1902, reg. atti giudiziari, foglio 50, . 7194 vol. 29, su istanza di Cesati Luigi dichiarò l'assenza del figlio Cesati Luigi Giuseppe già residente a Biassono, via Regina Margherita S. Giorgio.

avv. Mario Cazzani Forati.

15703 — A pagamento.

Dario Peruzy, direttore.

Tumino Raffaele, *gerente*.

Tipografia delle Mantellate.